# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

## Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

### DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di , nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A

#### **SONO PRESENTI**

Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra: Maugeri Filippo nato a Catania il 31/10/1981 con studio in Catania - Via Caronda n. 172 - C.F.: MGRFPP81R31C351W, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania

### **PREMESSO**

- Che, con delibera consortile n° del , questa

Amministrazione ha statuito di affidare:

- all'Avv.to Maugeri Filippo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel l'incarico di promuovere per conto dell'Ente Ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 238/2016 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

- all'Avv.to Maugeri Filippo di promuovere impugnativa avverso l'Atto di Pignoramento Presso Terzi, promosso dall'Avv. Furnari Francesco per la esecuzione della Sentenza 238/2016 emessa dal JW,

M

TSAP, e notificato in data 29/09/2016 tramite Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Catania;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione.

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

### Art. 1

Il Consorzio, per essere rappresentato e difeso nelle controversie che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv.to Maugeri Filippo che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

### Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte delle Autorità Giudiziarie adite, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

## Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che gli stessi possa pretendere

ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

### Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile importanza media";
- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

#### Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e JW

M

verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, ed il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo dei professionisti incaricati, che a tale titolo non possono pretendere alcunché dal Consorzio.

### Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

### Art. 7

L' Avv. Maugeri Filippo dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Professionisti

Il Commissario Straordinario